

Novita' sulla reversibilita' della pensione tra coniugi divorziati

Avv. Alessia Subalaggio

E' ormai statisticamente confermato che nell'ultimo decennio vi sia stato in Italia un notevole incremento di separazioni e divorzi. Tale fenomeno, tra l'altro, è in costante crescita: se nel 1995 ogni 1.000 matrimoni si sono registrati 158 separazioni e 80 divorzi, nel 2009 si è arrivati a 297 separazioni e 181 divorzi. La durata media del matrimonio al momento dell'iscrizione a ruolo del procedimento è risultata pari a 15 anni per le separazioni e a 18 anni per i divorzi. Anche l'età media di chi si separa o divorzia è progressivamente aumentata negli ultimi anni, probabilmente anche a causa della posticipazione del matrimonio in età più mature. Questo fenomeno sociale sta interessando un settore sempre più ampio della popolazione con molti risvolti sociali sui quali interviene la normativa di legge. Uno di questi è il problema della "ripartizione" della pensione di reversibilità in caso di concorso tra ex coniuge e coniuge superstite, alla luce di una recentissima sentenza della Cassazione datata novembre 2011. Prima di tutto stabiliamo la differenza tra

separazione e divorzio.

La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla prole, ossia quando viene meno quella "comunione materiale e spirituale" tra i coniugi che è alla base del matrimonio. In Italia la separazione può essere giudiziale o consensuale. Decorsi tre anni dalla prima udienza per la separazione, ciascuno o entrambi i coniugi possono chiedere al Tribunale di pronunciare la sentenza di divorzio o, meglio, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La sentenza passata in giudicato viene annotata a margine dell'atto di matrimonio. Il divorzio scioglie il vincolo coniugale, ma possono permanere rapporti di natura economica tra ex coniugi. In particolare il Tribunale potrebbe disporre l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando

quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Nella determinazione dell'assegno il giudice deve tener conto del contributo personalmente dato da ciascun coniuge alla situazione patrimoniale della famiglia e alle ragioni della decisione, pur dando prevalenza al carattere assistenziale dell'assegno.

Il coniuge divorziato che sia titolare dell'assegno, e non sia passato a nuove nozze, ha diritto, in caso di morte dell'ex coniuge, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto di lavoro da cui trae origine il diritto alla pensione sia sorto prima della sentenza di scioglimento del matrimonio. Il diritto alla pensione di reversibilità trova fondamento nel dovere di assistenza reciproca tra i coniugi, dovere che permane anche durante la separazione e il divorzio tra gli stessi. La pensione di reversibilità sarà attribuita per intero all'ex coniuge qualora l'ex coniuge defunto non abbia contratto un nuovo matrimonio.

In quest'ultimo caso l'ex coniuge avrà diritto ad una quota della pensione in concorso con il coniuge superstite. Infatti, se non vi è dubbio che il diritto alla pensione di reversibilità abbia natura autonoma e si perfezioni direttamente in capo al coniuge superstite, ciò non è sufficiente a configurarlo in tutti i casi in cui sia intervenuta una sentenza di divorzio. Tuttavia, considerato che anche dopo il divorzio può permanere un vincolo economico, costituito dall'assegno divorzile, il legislatore ha ritenuto necessario stabilire che tale vincolo non cessi dopo la morte, proprio per garantire che il coniuge beneficiario non si trovi a perdere il sostentamento di cui godeva in precedenza. In tali casi, quindi, interviene il diritto a godere della pensione di reversibilità o di una sua quota in caso di concorso con il nuovo coniuge superstite. Se questa è la ragione della disposizione del legislatore, ben si comprende che non possa esserci alcuna esigenza di garanzia nei confronti di chi prima non godeva di alcun assegno. Infatti, se potesse percepire la pensione di reversibilità, si verrebbe a trovare in

condizione migliore rispetto a quella di cui godeva quando l'ex coniuge era in vita.

A questo punto è opportuno esaminare cosa succede nel caso di concorso tra l'ex coniuge e il coniuge superstite e quali sono i criteri da considerare per la ripartizione della pensione di reversibilità. In passato si riteneva che la misura delle quote dovesse essere stabilita esclusivamente sulla base della durata dei rapporti matrimoniali che hanno legato all'ex coniuge defunto il coniuge divorziato e quello superstite. Attualmente, però, l'orientamento giurisprudenziale su questo argomento è cambiato, come conferma una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha attribuito rilevanza, oltre al criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ad altri elementi, come la durata della convivenza prematrimoniale del coniuge superstite con il defunto.

La Cassazione ha ritenuto che la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, dovesse essere effettuata, oltre che sulla base della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, legati alla finalità solidaristica che presiede il trattamento di reversibilità. In sostanza si è voluto evitare che l'ex coniuge fosse privato dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare (o contribuire ad assicurare nel tempo) l'assegno di divorzio e che il secondo coniuge potesse avere lo stile di vita che il defunto provvedeva ad assicurare finché era in vita. Tali elementi dovranno concorrere in relazione al caso concreto e andrà, quindi, considerata anche la durata delle convivenze prematrimoniali.

Resta, comunque, fermo per la Corte che la correzione del criterio temporale non può spingersi sino al punto di abbandonare totalmente ogni riferimento alla durata dei rispettivi matrimoni.